



COMUNE DI FAEDIS

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera consiglio comunale n. 31 del 29.09.2010

Articolo 1

Il presente regolamento fa riferimento al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive varianti ed integrazioni, al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) ed alla circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, oltre che al DPR 03.11.2000 n.396 (Nuovo ordinamento dello Stato civile) titolo IX e dalla L.R.13 ottobre 2008, n.11.

Esso ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinate a sepoltura privata.

Articolo 2

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

CAPO I - Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie

Articolo 3

I depositi di osservazione e l'obitorio sono posti nell'ambito dei cimiteri e comunque in edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il Comune dispone di locale (camera mortuaria) comunale per l'eventuale sosta delle salme e dei resti prima del seppellimento e dopo il prescritto periodo di osservazione, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali non sia conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico.
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. I parenti potranno assistere le salme. Sarà comunque assicurata la sorveglianza.

Articolo 4

Il comune dispone di un obitorio-sala autopsie (posto nel cimitero di Campeglio), per l'assolvimento delle funzioni obitoriali relative al mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica.

Per ulteriori funzioni si farà ricorso a strutture indicate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, oppure dal Magistrato per quanto di competenza.

CAPO II - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Articolo 5

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, solo e tassativamente, le salme ed i resti mortali di:

- a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori del Comune, ma aventi avuto in esso la residenza o la nascita;
- c) persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- e) persone per le quali, a discrezione sindacale, esistono comprovati motivi per il seppellimento in un cimitero del Comune (es. persone con legami di stretta parentela od affinità o con meriti acquisiti).

Articolo 6

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco il quale espleta tali servizi coadiuvato dal personale sanitario e comunale.

Il Direttore sanitario o suo delegato dell'Azienda per i servizi sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Per tutti i cimiteri comunali è garantito un servizio di custodia.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute legittime e idonee ai sensi del D.lgs. 267 del 10.08.2000. Presso il Comune è tenuto a disposizione il registro di cui all'articolo 285 relativamente alle inumazioni, tumulazione e cremazioni.

CAPO III - Composizione dei cimiteri

Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche

Articolo 7

Nel Comune di Faedis sono ubicati i cimiteri nelle frazioni di: Campeglio, Ronchis, Canebola, Valle e Clap. I campi sono delle zone di area cimiteriale ove viene praticata generalmente un solo tipo di sepoltura.

Le sepolture sono suddivise in vari tipi.

Le sepolture ad inumazione sono quelle in cui la cassa viene posta direttamente nel terreno destinato dal Piano Cimiteriale a tale funzione.

Le sepolture a tumulazione sono distinte in tumulazioni in vasche entro terra e tumulazioni poste in loculi colombari e loculi ossari.

Nelle tumulazioni in vasche entro terra le casse saranno sovrapposte partendo dal basso in campi previsti dal Piano Cimiteriale.

Nelle tumulazioni in loculi colombari ed ossari, rispettivamente le casse e le cassette con i resti della salma vengono deposte in celle e cellette di c.a., poi murate.

Le tumulazioni possono avvenire anche in aree cimiteriali apposite, date in concessione a privati per la realizzazione di tombe di famiglia.

L'uso e la gestione dei singoli complessi cimiteriali è regolato dai Piani cimiteriali.

Nelle aree cimiteriali a tumulazione o nei loculi, prima del seppellimento della salma, dovrà essere effettuata regolare domanda per l'ottenimento della concessione d'uso la cui durata è così definita:

- | | |
|---|---------|
| - aree per tombe di famiglia | anni 99 |
| - tumulazione in loculo colombario | anni 40 |
| - tumulazione in loculo ossario contenente i resti di una o due salme | anni 40 |

Il Piano cimiteriale si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale e programma delle rotazioni;
- Planimetrie generali dei singoli cimiteri.

Il Piano cimiteriale presenta e determina le ubicazioni dei vari campi e delle aree destinate a viabilità interna nonché delle zone di rispetto tra le varie tombe.

Articolo 8

Gli uffici comunali o consorziali competenti sono dotati di una planimetria (stato di fatto), in scala rappresentativa adeguata dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

Le planimetrie devono essere aggiornate con continuità, in modo da evidenziare qualsiasi operazione di variazione dell'assetto dello stato di fatto.

Articolo 9

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.

All'approvazione dei **progetti** si procede a norma delle leggi sanitarie. La redazione dei **progetti** terrà conto delle norme in vigore in materia.

Articolo 10

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento o di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del "complesso", sia gli edifici dei servizi generali.

Articolo 11

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'Art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri, fatto salvo per i cimiteri realizzati in zona montana presenti nel territorio del Comun e per i quali la zona di rispetto è riducibile a 35 m.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità di deflusso per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle salme.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Articolo 12

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, aumentata del 50%, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di venti anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui al capo VIII. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Articolo 13

Nelle aree poste ad inumazione, non devono essere calcolati gli spazi eventualmente riservati:

1. Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
2. A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
3. Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
4. A qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Articolo 14

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Articolo 15

Ogni cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Articolo 16

Sulle aree concesse per sepolture a tumulazione a n. 2 posti salma e sulle aree ad inumazione possono, dopo il seppellimento e trascorso il periodo di assestamento del terreno, essere innalzati monumenti ed applicate lapidi nell'osservanza delle norme igieniche, delle condizioni dettate dal presente Regolamento e dal Piano Cimiteriale. Bisognerà comunicare al Sindaco, l'intervento di esecuzione allegando copia del disegno dell'opera.

Articolo 17

Le opere di cui all'articolo precedente devono essere mantenute dagli interessati. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida agli eventuali parenti o responsabili.

Articolo 18

Non sono applicabili alle concessioni cimiteriali i principi propri della concessione edilizia, ma quelli del presente regolamento e dei Piani Cimiteriali attuativi.

CAPO IV - Ossario e cinerario comune

Articolo 19

Ogni cimitero ha un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. I resti mortali (ossa o ceneri provenienti da cremazione) potranno essere collocati, previa richiesta dei parenti, in loculi ossario cinerario che saranno individuali o contenere al massimo resti di due salme. Detti loculi ossario/cinerario saranno soggetti ad una sola concessione per la durata massima di anni 40. I resti mortali possono, a richiesta dei familiari, venire collocati, previa sistemazione in cassetta di zinco in colombario già avuto in concessione ove si trovi la salma di un congiunto.

Articolo 20

Gli ossari/cinerari possono essere dati in concessione solo per la tumulazione di resti di salme esumate, estumulate o per deposizione di ceneri ovvero nel caso di utilizzo provvisorio (art. 21 del presente regolamento).

La concessione cimiteriale per l'uso degli ossari e cinerari ha una durata anni 30 con decorrenza dalla data di tumulazione di resti umani o ceneri, anche se l'atto di concessione fosse rilasciato successivamente.

Non è previsto rinnovo.

La richiesta di concessione deve essere presentata dal concessionario al protocollo comunale entro 10 giorni da quello del di tumulazione.

Dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovrà essere effettuato il pagamento entro i termini indicati. La sottoscrizione dell'atto è subordinata al pagamento totale della tariffa e delle eventuali spese

contrattuali e d accessorie.

La tariffa di concessione comprende la lastra esterna in marmo su cui i concessionari potranno fare applicare a propria cura e spese i dati del defunto ed eventuali decorazioni.

Non è consentita la sostituzione della lastra di chiusura fornita dal Comune.

All'interno degli ossari è consentita la collocazione dei resti di due salme esumate o estumulate e/o di due urne cinerarie versando la tariffa prevista con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per eventuali danneggiamenti dell'ossario e delle decorazioni per qualunque causa fortuita o di forza di causa maggiore.

Qualora l'ossario rimanesse libero per traslazione volontaria dei resti e/o ceneri o nel caso di retrocessione, il concessionario non avrà diritto a tenerlo a disposizione né a richiedere il rimborso delle spese di concessione sostenute. Con la volontaria traslazione della salma o dei resti o per rinuncia, si riterrà implicitamente conferita all'Amministrazione comunale la facoltà di concederlo ad altri.

Sono vietate le sub concessioni o le cessioni tra terzi.

CAPO V - Inumazione (sepoltura in terra)

Articolo 21

I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi in relazione a quanto stabilito dal Piano cimiteriale.

Articolo 22

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Sulle fosse ad inumazione è consentita l'installazione di modeste lapidi, a cura dei parenti richiedenti, delle misure compatibili con tipologie e dimensioni indicate dai piani regolatori cimiteriali. L'installazione di dette lapidi o parti di esse dovranno essere denunciate, allegando disegno, al Comune.

I vialetti tra i posti tomba non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi di scolo destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 23

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 24

Le fosse per inumazioni di salme di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00.

Nella parte più profonda le fosse devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 25

Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 26

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 27

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Il tempo ordinario di inumazione comune è di 20 anni.

Le esumazioni in campi comuni potranno tuttavia essere effettuate prima di anni 20 onde consentire la procedura di rotazione dei campi o parti di campo. Sarà permesso spostare delle salme prima di tale data quando questo sia indispensabile per l'effettuazione di una razionale rotazione.

Sulle tombe ad inumazione è permesso il collocamento di croci, lapidi, riquadri, pietre tombali; tale operazione deve essere comunicata preventivamente al Comune.

Tutti i ricordi marmorei e di altro genere collocati sulle sepolture in campo di inumazione e non ritirate dai parenti entro tre mesi dalla rotazione si riterranno abbandonate e rimarranno disposizione del Comune.

L'avviso agli interessati relativo alla rotazione verrà inviato tempestivamente.

CAPO VI - Tumulazione (sepulture in vasche o loculi)

Articolo 28

Nella tumultazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. Il comune può dare in concessione ai privati, entro limiti della disponibilità:

- a) aree per tombe di famiglia ed aree riservate;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
- d) nicchie cinerarie (poste nell'ambito d'impianto degli ossari), per la raccolta resti di cremazione.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In campi liberi il posizionamento delle salme sarà fatta ordinatamente in serie parallele, possibilmente senza lasciare aree libere interposte.

Le concessioni relative a tumultazioni effettuate in difformità dall'azzonamento di piano avranno la durata minima prevista dalla norma per consentire la riorganizzazione del campo in tempi quanto più possibile brevi.

In quest'ultimo caso non verrà autorizzata la tumultazione nel secondo posto.

Comunque per tombe di famiglia esistenti prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803 del 21.10.1975, si fa riferimento all'art. 92 del DPR n. 285/90 in quanto applicabile.

I loculi devono essere costruiti nel rispetto di ogni normativa in materia.

Relativamente alle misure da osservarsi nell'esecuzione di lapidi o monumenti si farà riferimento ai Piani regolatori dei cimiteri frazionali. Anche per dette opere dovrà essere presentata al Comune la comunicazione con disegni allegati, ove si evinceranno la disposizione delle vasche e le misure del monumento sepolcrale.

Di norma per l'installazione di lapidi, sia su tombe ad inumazione che su tombe a tumultazione, dovrà essere osservato un periodo di tempo pari a sei mesi prima della posa. Un tanto al fine di consentire l'assestamento del terreno stesso.

I responsabili delle tombe sono obbligati alla manutenzione di tutte le opere eseguite pena l'esecuzione d'ufficio e le sanzioni previste per l'infrazione al presente regolamento.

Di massima tutti i colombari ed ossari verranno assegnati in ordine progressivo dalla fila più bassa a quella più alta e da sinistra a destra e soltanto ai richiedenti che facciano immediato utilizzo, fatte salve eventuali diverse previsioni di piani regolatori cimiteriali o di specifiche disposizioni.

Nel prezzo di concessione sono comprese le murature e la lastra di chiusura sulla quale i concessionari a loro spese potranno far incidere una epigrafe ed il nome del defunto.

Non sono consentite sostituzioni delle lastre di chiusura fornite dal Comune.

I resti di una sola salma esumata, estumulata o cremata, possono a richiesta dei familiari, venire collocati in un colombario già avuto in concessione ove si trovi la salma di un congiunto, versando le spese necessarie per le operazioni di spostamento e murarie ed i diritti di concessione pari ad un quarto di quelli di un loculo ossario.

Articolo 29

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 30

Potrà essere consentito eccezionalmente, per esigenze di stretta necessità dovute alla mancanza momentanea di loculi od aree, il collocamento della salma in altra sede cimiteriale frazionale. In tal caso dovrà essere richiesta l'autorizzazione provvisoria; alla quale dovrà seguire il rilascio della concessione definitiva la cui decorrenza coinciderà con la data di tumulazione provvisoria. La salma dovrà essere posta in loculo provvisorio sul lato opposto (destra) a quello ove ordinatamente si eseguono via le tumulazioni. Durante il tempo di durata dell'autorizzazione temporanea non è consentita alcuna scrittura, né l'apposizione di ornamenti fissi.

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile del Servizio tecnico incaricato, può autorizzare a richiesta dei familiari del defunto, la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:

1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili, ma i cui lavori risultino già finanziati o in corso di realizzazione.
2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepoltura privata (tomba di famiglia) in fase di costruzione o della quale sia in corso ancora la procedura di concessione dell'area, in questo caso è necessario sia stata almeno presentata la richiesta di concessione dell'area cimiteriale.
3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione dei tumuli.

Alla scadenza dei periodi concessi, il Comune rientrerà in possesso dei loculi e delle aree posti a tumulazione provvisoria. Per quanto riguarda i ricordi marmorei o di altro genere collocati sulle sepolture, si fa riferimento all'art.48, 5°comma.

Non saranno permesse tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia, salvo deroghe che di volta in volta saranno valutate dal Sindaco.

Sulle sepolture a tumulazione e su quelle ad inumazione si possono deporre fiori e corone purché non ingombrino i passaggi e le tombe vicine, nonché siano molto contenuti in altezza. Tutte le installazioni sporgenti, sia verticali che orizzontali o poste in altezza, potranno sporgere per non più di cm 10 e non dovranno causare intralcio o danno al passaggio.

Sono vietate affissioni o qualsiasi tipo di annuncio, nonché offerte e vendite in prossimità dei cimiteri.

Nessun lavoro potrà essere effettuato senza il permesso comunale, saranno consentiti solo lavori di finitura, nonché lavori murari strettamente indispensabili, da espletarsi al di fuori dei giorni festivi o di pubbliche onoranze.

Per qualsiasi esecuzione di lavori riconosciuti necessari dall'amm.ne comunale, quest'ultima ha la facoltà di far asportare temporaneamente le salme dalla sepoltura, per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi. Di tali lavori è dato avviso per iscritto agli interessati. Tutte le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo della concessione per le tombe da porsi in area di tumulazione sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Le concessioni relative a tumulazioni in difformità dall'azzonamento di Piano avranno la durata necessaria per consentire la riorganizzazione del campo. In quest'ultimo caso non verrà autorizzata la tumulazione nel secondo posto eventualmente libero.

CAPO VII - Cremazione

Articolo 31

Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e ci si varrà eventualmente del servizio di cremazione fornito da strutture poste esternamente all'ambito comunale.

La cremazione di ciascuna salma deve essere autorizzata dal responsabile del servizio demografico, ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/1990 e secondo le modalità previste dalla legge n. 130 del 2001, recante

“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, oltreché nel rispetto di quanto previsto dal decreto 1 luglio 2002 del Ministero dell'Interno.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, riportante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 32

Modalità di conservazione dell'urna cineraria

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere a richiesta degli interessati:

- Tumulata
- Consegnata ai familiari

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono conservate in forma indistinta nel cinerario comune.

Nei cimiteri le urne troveranno posto entro le cellette ossario; le urne possono essere tumulate, interrato, affidate ai familiari ed anche in spazi-cellette autorizzati dal Comune in maniera stabile ed igienica presso enti morali o privati. Tali cellette avranno delle misure simili a quelle delle cellette-ossario poste nei cimiteri.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precitati, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero sarà dotato di un cinerario comune, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 33

Affidamento e dispersione delle ceneri

L'affidamento e la dispersione delle ceneri trovano riferimento nelle disposizioni e modalità contenute nella L.R. 13.10.2008 n.11. La determinazione delle aree di cui al punto a) dell'art. 3 della L.R. medesima, viene demandata alla Giunta comunale.

CAPO VIII - Esumazione ed estumulazione

Articolo 34

Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno dopo un ventennio dalla inumazione e vengono regolate dal responsabile del servizio, incaricato dal Sindaco.

Dello svolgimento dei lavori di esumazione ordinaria il Comune dà comunicazione tramite avvisi posti all'Albo Comunale, all'Albo del Cimitero e tramite cartello sul campo/fila interessato che renda noto alla cittadinanza l'intenzione di mettere in rotazione il campo o la fila stessa.

Di norma le esumazioni ordinarie si eseguono all'atto del riutilizzo della fossa seguendo l'ordine di rotazione del campo comune, oppure nel caso d'intervento programmato, su intero campo o porzione di esso.

Le fosse, liberate, si utilizzano per nuove inumazioni.

Nel caso in cui il cadavere esumato non risulti completamente mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure inumato nel campo destinato al completamento della fase di mineralizzazione, per un periodo di cinque anni riducibile a tre anni qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme.

Spetta al responsabile indicato dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali stabilire la mineralizzazione delle salme.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione della esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda per raccoglierte e deporle in

cellette ossario o in altri loculi ovvero cremarle.

Durante le operazioni di recupero dei resti nella zona della singola esumazione, è ammessa la presenza, oltre al personale preposto, dei soli familiari o parenti. In tale occasione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni, l'accesso al Cimitero potrà essere vietato alle persone non autorizzate.

Articolo 35

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario o suo delegato dell'Azienda Servizi Sanitari e dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 36

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 37

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie e nel corso delle estumulazioni devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco descritte dall'art. 32 del OPR 285/90. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Articolo 38

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione novantanovenale, si eseguono allo scadere del periodo della concessione quarantennale e sono regolate dal sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione novantanovenale, devono essere qualora le salme non siano adeguatamente mineralizzate, inumati dopo che nella cassa metallica sia stata praticata una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione della salma stessa.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'Art.82 del OPR 285/90.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del direttore Sanitario o suo delegato.

Articolo 39

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del codice penale.

Articolo 40

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiararsi che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 41

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del DPR 285/90.

CAPO IX - Sepolture private nei cimiteri

Articolo 42

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Articolo 43

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere contemplate nei piani cimiteriali di cui al capo X del D.P.R. 285/1990.

Articolo 44

Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'Art. 98 del DPR 285/90.

Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Alla scadenza della concessione delle sepolture private monumentali, gli interessati dovranno chiederne la conferma. La mancanza di tale atto costituirà legale presunzione di abbandono; quindi il monumento cadrà nella libera disponibilità del Comune, previo avviso pubblico. La riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di ulteriore somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Articolo 45

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o comunque nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2.

Articolo 46

I progetti di costruzioni di sepolture private a tumulazione (soggette a concessione novantanovenale) devono essere approvati in applicazione delle normative regionali o comunali in materia di autorizzazioni e pareri in materia edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Articolo 47

Le concessioni ove consentito, possono essere rinnovate entro un anno dell'avvenuta scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, o persona a ciò espressamente delegata per un periodo pari a quello previsto nella concessione iniziale e previo accertamento dello stato di manutenzione della sepoltura con il pagamento della tariffa vigente al momento.

Articolo 48

Salvo quanto previsto dall'art. 92 2° comma del DPR 285/90, è nella facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi i casi suddetti, la concessione è revocata con atto del Responsabile del Servizio tecnico, previo accertamento dei relativi presupposti.

Verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata o nel solo caso di perpetuità, per la durata di 99 anni, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero se possibile, ovvero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione.

Le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura, ma non la rimozione ed il ripristino delle opere qualora dai concessionari vengano richieste modifiche strutturali o architettoniche della stessa, rimangono a carico dell'Amministrazione.

Il provvedimento di revoca verrà notificato al concessionario, ove noto; in caso sia impossibile provvedere alla notifica, il provvedimento medesimo sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni e depositato tra gli atti a disposizione del pubblico presso l'ufficio tecnico incaricato. Nel giorno prefissato, la traslazione della salma o salme avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 49

La decadenza di una concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura. Quando, qualora previsto dall'atto di concessione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro la data prefissata.
- Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
- Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Tecnico.

Nel caso di decadenza non spetta alcun rimborso al concessionario.

Articolo 50

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 51

Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata, il Comune avvierà la procedura di revoca della concessione, così come previsto dal precedente art. 35 del presente Regolamento.

Articolo 52

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni a tempo determinato, a condizione che le salme, resti e/o ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dagli aventi titolo.

Il manufatto rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcun rimborso delle somme pagate, salvi i casi sotto indicati.

Per le concessioni rilasciate antecedentemente al 03/02/1998, su istanza, è riconosciuto al concessionario il rimborso della sola tariffa versata (con esclusione di tutte le spese accessorie) ridotta in ragione d'anno o frazione di esso (computato dalla data di tumulazione alla data di estumulazione) e computata per i loculi individuali e le aree pari ad 1/10 della tariffa corrisposta mentre per gli ossari pari ad 1/5 della tariffa corrisposta per ogni anno di utilizzo. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

I loculi individuali riassegnati manterranno la stessa data di scadenza della concessione originale. Pertanto potranno essere utilizzati solamente i loculi che garantiscano un tempo residuo di concessione non inferiore ai 40 anni. La tariffa da versare verrà calcolata sulla base della tariffa vigente ridotta in ragione d'anno sul tempo residuo.

Per le riassegnazioni degli ossari si applicano le medesime disposizioni previste per i loculi, ad eccezione del periodo residuo minimo di concessione.

Gli ossari potranno essere, nell'arco temporale di vigenza della concessione, sempre riutilizzati.

Nel caso di riassegnazione di una sepoltura doppia interrata, si provvederà alla predisposizione di una concessione ex novo per l'uso della sepoltura alle condizioni e tariffe vigenti al momento.

CAPO X - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Articolo 53

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il Direttore Sanitario o suo delegato dell'Azienda Servizi Sanitari competente. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Articolo 54

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 69, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Articolo 55

I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Articolo 56

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero sono soggette, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Articolo 57

A norma dell'Art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione delle salme e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO XI - Disposizioni finali

Articolo 58

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- Fumare, tenere contegno chiososo, cantare, usare strumenti di diffusione sonora (al di fuori delle cerimonie).
- Entrare e circolare all'interno dei cimiteri con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali o Ditte operanti per conto del Comune o di terzi aventi diritto.
- Introdurre oggetti irriverenti.
- Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti. Consumare cibi e bevande.
- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ecc..
- Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori. Asportare dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
- Svolgere qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque ritenuto offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 59

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti che presentino caratteristiche di lieve radicazione e di modeste dimensioni non eccedenti la sagoma

orizzontale e verticale della lapide.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano coltivati all'esterno del perimetro della sepoltura e abbiano a sovrastare i vialetti e le sepolture attigue o siano di ostacolo alle normali operazioni cimiteriali, saranno dal personale addetto alla manutenzione potati e/o sradicati e immediatamente distrutti senza alcun avviso.

Articolo 60

Sulle sepolture il Concessionario a propria cura e spesa è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, previste dai piani cimiteriali e di volta in volta autorizzati.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 61

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, parti ornamentali di carattere stabile o provvisorio, è subordinata ad autorizzazione del Comune, quando non sia richiesta la concessione/autorizzazione edilizia.

I materiali in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non portati già a completa lavorazione e per il solo tempo necessario all'installazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.

Per ottenere l'autorizzazione, i richiedenti o la ditta incaricata dagli interessati devono presentare apposita istanza in carta resa legale al Comune, corredata dai relativi disegni quotati in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

I lavori d'installazione dovranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni indicati nel provvedimento autorizzativo e dai piani cimiteriali.

Articolo 62

I soggetti che intendono eseguire lavori all'interno dei cimiteri, devono obbligatoriamente dare preventiva comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dell'esecuzione degli stessi.

Le ditte esecutrici, in solido con i soggetti autorizzati, sono tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro e comunque debbono curare con particolare attenzione il ripristino dello stato dei luoghi, che devono essere lasciati nelle migliori condizioni di decoro.

E' consentita, dopo il primo mese di inumazione, la posa di riquadro provvisorio avente dimensioni, allineamenti e quote del manufatto definitivo.

Soprattutto in campi di prima utilizzazione, la collocazione di loculi interrati, la sepoltura del feretro o la sola escavazione, comportano una eccedenza di materiale inerte che non potrà essere lasciato in loco ma dovrà essere allontanato dal cimitero contestualmente all'esecuzione dei lavori di posa.

Gli inerti potranno essere introdotti all'interno dell'area cimiteriale solo su indicazione dell'ufficio competente o del gestore del servizio di seppellimento.

Tutti i lavori di posa in opera delle lapidi, dovranno tenere conto della prefissata quota del piano finito dell'area cimiteriale. In caso di difficoltà di valutazione o di incongruità puntuali dovrà essere richiesto il previo parere dell'ufficio tecnico comunale.

In caso di difformità o inosservanza delle quote, allineamenti e dimensioni prefissate dal Piano cimiteriale il Responsabile del Servizio Tecnico potrà disporre la conformazione della sepoltura con lettera da inviarsi primariamente al costruttore e, se sconosciuto al Comune, al concessionario o richiedente.

In caso d'inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento, il Comune avrà facoltà di provvedervi direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 63

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 64

E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della Azienda Sanitaria Locale nei seguenti casi:

- Esumazione straordinaria;
- Estumulazione straordinaria per traslazione del feretro;
- Risanamento tombe;
- Operazioni relative al condizionamento delle salme.

Articolo 65

I materiali e le opere installate sulle sepolture in campo comune nonché quelle poste sulle sepolture a concessione, al momento delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, restano di proprietà dei parenti e concessionari o loro aventi causa. Se gli stessi sono interessati al recupero dovranno provvedervi a propria cura e spesa prima delle operazioni previste e/o comunque prima del termine eventualmente stabilito. Diversamente i materiali e le opere restano nella disponibilità del Comune che provvederà alloro immediato smaltimento.

Per quanto riguarda gli oggetti preziosi o ricordi personali situati all'interno delle fosse in campo comune o delle tombe private i familiari aventi diritto potranno reclamarli alla fine delle operazioni di esumazione ed estumulazione. In mancanza il Comune provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso tale termine il Comune potrà liberamente alienarli destinando il ricavato al miglioramento dei cimiteri.

Articolo 66

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e di eventuali norme, regolamenti e disposizioni di legge diverse dal presente regolamento, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle norme in vigore, nonché al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'Art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 68).

Articolo 67

Il presente regolamento sostituisce quello già in vigore a far data dalla sua approvazione definitiva; eventuali modifiche allo stesso saranno possibili con la stessa procedura che ne ha consentito l'approvazione.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 48 del 27 febbraio 1927.

POLIZIA MORTUARIA disposizioni generali
Regolamento cimiteriale comunale con recepimento del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Articolo 1	pag. 1
Articolo 2	pag. 1
CAPO I – Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie	
Articolo 3	pag. 1
Articolo 4	pag. 1
CAPO II – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	
Articolo 5	pag. 1
Articolo 6	pag. 2
CAPO III – Composizione dei cimiteri	
Piani cimieriali – Disposizioni tecniche	
Articolo 7	pag. 2
Articolo 8	pag. 2
Articolo 9	pag. 3
Articolo 10	pag. 3
Articolo 11	pag. 3
Articolo 12	pag. 3
Articolo 13	pag. 3
Articolo 14	pag. 4
Articolo 15	pag. 4
Articolo 16	pag. 4
Articolo 17	pag. 4
Articolo 18	pag. 4
CAPO IV – Ossario e cinerario comune	
Articolo 19	pag. 4
Articolo 20	pag. 4
CAPO V – Inumazione (sepoltura in terra)	
Articolo 21	pag. 5
Articolo 22	pag. 5
Articolo 23	pag. 5
Articolo 24	pag. 5
Articolo 25	pag. 5
Articolo 26	pag. 6
Articolo 27	pag. 6
CAPO VI – Tumulazione (sepulture in vasche o loculi)	
Articolo 28	pag. 6
Articolo 29	pag. 7
Articolo 30	pag. 7
CAPO VII – Cremazione	
Articolo 31	pag. 7
Articolo 32	pag. 8
Articolo 33	pag. 8
CAPO VIII – Esumazione ed estumulazione	
Articolo 34	pag. 8
Articolo 35	pag. 9
Articolo 36	pag. 9
Articolo 37	pag. 9
Articolo 38	pag. 9
Articolo 39	pag. 9
Articolo 40	pag. 10
Articolo 41	pag. 10
CAPO IX – Sepulture private nei cimiteri	
Articolo 42	pag. 10
Articolo 43	pag. 10
Articolo 44	pag. 10
Articolo 45	pag. 10
Articolo 46	pag. 11
Articolo 47	pag. 11
Articolo 48	pag. 11
Articolo 49	pag. 11
Articolo 50	pag. 12
Articolo 51	pag. 12

Articolo 52	pag. 12
CAPO X – Sepolcri privati fuori dai cimiteri	
Articolo 53	pag. 12
Articolo 54	pag. 12
Articolo 55	pag. 12
Articolo 56	pag. 13
Articolo 57	pag. 13
CAPO XI – Disposizioni finali	
Articolo 58	pag. 13
Articolo 59	pag. 13
Articolo 60	pag. 14
Articolo 61	pag. 14
Articolo 62	pag. 14
Articolo 63	pag. 15
Articolo 64	pag. 15
Articolo 65	pag. 15
Articolo 66	pag. 15
Articolo 67	pag. 15